

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da:

Angelo De Zotti	Presidente
Marco Buricelli	Consigliere, relatore
Stefano Mielli	Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 22 aprile 2008.

Visto il ricorso n. 2168/2008 proposto da BISSON S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv.to Francesco Noschese con domicilio presso la Segreteria del
T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

la Conferenza di servizio Patto Territoriale Area Berica – Comune di
Noventa Vicentina – Provincia di Vicenza – Regione Veneto, in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;

il Patto Territoriale dell'Area Berica, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

lo Sportello Unico per le Imprese Patto Territoriale dell'Area Berica,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in
giudizio;

il Comune di Noventa Vicentina, in persona del Sindaco pro tempore,

non costituito in giudizio;

la Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

la Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon e Luisa Londei, con elezione di domicilio presso la sede dell'Ente in Venezia, San Polo 1429/B;

per l'annullamento

previa emissione di provvedimenti cautelari, del provvedimento di diniego prot. n. 407 del 7 gennaio 2008, ricevuto dalla ricorrente l'8.1.2008, con cui il Responsabile dello Sportello Unico per le Imprese del Patto Territoriale Area Berica, rigettava la domanda di autorizzazione per grandi strutture di vendita, dalla ricorrente presentata il 7.3.2007 prot. n. 5339, per il rilascio di un'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita relativamente al settore MISTO per metri quadrati 700 per una superficie complessiva di vendita di metri quadrati 2700;

del verbale della Conferenza dei Servizi dell'11.7.2007, rilasciato in copia alla ricorrente il 3.3.2008;

di ogni altro atto, con cui la Regione e/o la Conferenza dei Servizi abbia eventualmente rilasciato autorizzazioni commerciali alla realizzazione di grandi strutture di vendita in favore di terzi;

visto i motivi aggiunti depositati il 3.4.2008;

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

uditi (relatore il Consigliere Buricelli), l'avv.to Strapparava in sostituzione dell'avv.to Noschese per la parte ricorrente e l'avv.to Zanlucchi per la Regione del Veneto;

premesso che a un primo esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa regionale non appare sorretta da consistente "fumus boni juris";

premesso inoltre, nel merito, che il requisito della conformità urbanistica deve sussistere al momento della presentazione della domanda di ampliamento e che il possesso del requisito suddetto va dichiarato al momento della domanda;

considerato che al momento della istanza e, comunque, al momento della decisione della Conferenza di servizi, nell'area in cui le ricorrenti avevano chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, era ammessa una superficie di vendita fino a 2.000 mq. e che la carenza del requisito della conformità urbanistica è stata correttamente valutata in sede di Conferenza di servizi;

che la variante al piano urbanistico che eleva la superficie assentibile delle strutture di vendita da 2.000 a 2.700 mq. è stata approvata dalla Regione soltanto in data 11 settembre 2007, vale a dire dopo la riunione della Conferenza di servizi;

che, inoltre, il rilascio dell'autorizzazione commerciale è correlato al possesso del corrispondente titolo edilizio;

che, in definitiva, le prospettive, allo stato, di un esito favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, comma 8[^], della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1[^], della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, RESPINGE, la domanda di misure cautelari.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 22 aprile 2008

Il Presidente

l'Estensore

Il Segretario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

TERZA SEZIONE

Addì _____ copia conforme della

presente è stata trasmessa all'Avvocatura dello Stato

e avviso della presente è stato comunicato alle parti.

Il Direttore di Segreteria